



**CENTRO SERVIZI INFORMATICI**

**Statuto**



**ART. 1 – Istituzione**

E' istituito presso l'Università Politecnica delle Marche il Centro Servizi Informatici (C.S.I.) di Ateneo, ai sensi dell'art. 42 dello Statuto di Autonomia, che costituisce Centro per la gestione di tutti i servizi informatici, multimediali e di digitalizzazione, i data center, i Portali e le applicazioni web, le infrastrutture di rete e di promozione di progetti di sviluppo informativo dell'Ateneo

**ART. 2 – Sede**

Il Centro Servizi Informatici ha sede in Amministrazione centrale, in Via Oberdan, 8 e svolge la propria attività presso i Servizi dell'Amministrazione Centrale, le Facoltà e di Dipartimenti.

**ART. 3 – Finalità**

Il Centro svolge le seguenti attività:

- Piano di sviluppo del sistema informativo
- Organizzazione e gestione del Data Center di Ateneo
- Gestione della sicurezza informatica, protezione dei dati personali; utilizzo di internet e della posta elettronica
- Collegamento fra le aree applicative e gestione sistemistica
- Gestione della infrastruttura di autenticazione di Ateneo
- Gestione dei siti e delle applicazioni web
- Organizzazione e gestione della rete di Ateneo
- Organizzazione e gestione del sistema informativo di Ateneo
- Acquisizione e gestione del software applicativo necessario alla attività delle strutture
- Supporto ai Poli mediante la gestione dei laboratori informatici
- Formazione per l'utilizzo delle tecnologie informatiche
- Attività per la realizzazione e gestione del sistema di Formazione a Distanza (e-learning) di Ateneo;
- Arricchimento della formazione in ICT tramite lo sviluppo di moduli didattici specifici da utilizzare per la Formazione a Distanza;
- Organizzazione e gestione di progetti di sviluppo.





#### **ART. 4 – Articolazione del Centro Servizi Informatici**

Il C.S.I. è articolato con Ordinanza del Direttore Generale in una o più strutture amministrative e tecniche, suddivise per competenza e per materia, in relazione alle attività. Con la medesima Ordinanza il Direttore Generale procede anche all'assegnazione del personale a ciascuna articolazione interna del Centro.

#### **ART. 5 – Organi**

Sono Organi del Centro:

- Comitato Tecnico Scientifico
- Direttore



#### **ART. 6 – Composizione del Comitato Tecnico Scientifico**

Il Comitato Tecnico Scientifico è così costituito:

- da un rappresentante per ciascuna delle cinque Aree culturali dell'Ateneo previste nell'allegato A dello Statuto;
- da uno studente designato dal Consiglio Studentesco in occasione del rinnovo del medesimo ogni due anni;
- dal delegato del Rettore per l'azione di e-learning di Ateneo e dal delegato del Rettore per l'azione di digitalizzazione, laddove nominati dallo stesso.

Il rappresentante per ciascuna delle cinque Aree culturali dell'Ateneo è designato:

per l'area culturale A dal Preside della Facoltà di Ingegneria, sentiti i Direttori dei Dipartimenti;

per l'area culturale B dal Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, sentiti i Direttori dei Dipartimenti;;

per l'area culturale C dal Preside della Facoltà di Economia, sentiti i Direttori dei Dipartimenti;

per l'area culturale D dal Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali;

per l'area culturale E dal Direttore del Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente.

I componenti del Comitato Tecnico Scientifico vengono nominati con Decreto Rettorale.

Il Comitato Tecnico Scientifico è convocato almeno due volte l'anno dal Presidente.

Il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico è eletto al proprio interno fra il personale docente del Comitato stesso.

Partecipa ai lavori del Comitato il Direttore del C.S.I. con funzioni di segretario verbalizzante, senza diritto di voto.

#### **ART. 7 – Compiti del Comitato Tecnico Scientifico**

Compete al Comitato Tecnico Scientifico:

- a) approvare il Regolamento interno;
- b) elaborare le linee di indirizzo del C.S.I. e verificarne l'attuazione;





- c) elaborare proposte di sviluppo delle attività del Centro anche in termini di aggiornamento e rinnovo delle strumentazioni tecniche;
- d) indicare le priorità nell'erogazione dei servizi rispondendo alle esigenze dell'utenza e controllare l'attuazione delle indicazioni;
- e) stabilire i criteri per la presentazione e l'accettazione delle proposte di acquisto delle risorse provenienti dalle Strutture didattico-scientifiche e dai Servizi dell'Amministrazione centrale;
- f) analizzare, valutare e promuovere la partecipazione del Centro a Consorzi e convenzioni tra Atenei e altri Enti per la condivisione di risorse informative, banche dati, ecc;
- g) esprimere pareri e formulare proposte agli organi accademici in particolare per quanto riguarda le risorse destinate al Centro;
- h) approvare i programmi di gestione e di sviluppo delle attività del Centro;
- e) assumere le funzioni amministrative e contabili demandate ai Consigli dei Centri di Spesa dal Regolamento per l'Amministrazione, la Contabilità e la Finanza;
- f) approvare il tariffario per particolari servizi forniti dal Centro all'interno e all'esterno.

#### **ART. 8 – Compiti del Presidente del Comitato Tecnico Scientifico**

Compete al Presidente del Comitato Tecnico Scientifico;

- a) convocare e presiedere il Comitato Tecnico Scientifico;
- b) Predisporre in collaborazione con il Direttore:
  - 1) il piano di utilizzo dei fondi a disposizione, con cadenza almeno annuale;
  - 2) una relazione, con cadenza almeno annuale, sulle attività e necessità della struttura.

#### **ART. 9 – Direttore del Centro**

Il Direttore del Centro è nominato su proposta del Rettore, dal Direttore Generale tra il personale appartenente al ruolo tecnico, tecnico – scientifico ed elaborazione dati di elevata professionalità.

#### **ART. 10 – Compiti del Direttore del Centro**

Il Direttore:

- a) sovrintende alla realizzazione degli indirizzi e al raggiungimento degli obiettivi indicati dal Comitato Tecnico Scientifico e dagli organi di governo;
- b) è responsabile dell'organizzazione delle risorse e delle attività delle articolazioni interne del Centro e promuove l'uniformità delle procedure di erogazione dei servizi;
- c) predispone e aggiorna, sottoponendoli al Comitato Tecnico Scientifico, i Regolamenti del C.S.I.;





- d) coadiuva il Comitato Tecnico Scientifico e il suo Presidente nell'espletamento delle proprie attività;
- e) svolge attività di analisi, studio e proposta ai fini della programmazione delle attività e dello sviluppo del C.S.I.;
- f) propone al Comitato Tecnico Scientifico, di concerto con il Presidente, gli strumenti per la programmazione annuale e la destinazione delle risorse finanziarie da assegnare al C.S.I.;
- g) predispone, in collaborazione con il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico: 1) il Piano di utilizzo dei fondi a disposizione del Centro con cadenza almeno annuale; 2) una relazione sulle attività e necessità del Centro, con cadenza almeno annuale;
- h) ha la responsabilità della gestione amministrativa e contabile nei limiti e con le modalità indicati nel Regolamento per l'Amministrazione, la Contabilità e la Finanza dell'Ateneo assumendo le funzioni del Direttore del Centro di Spesa;
- i) è consegnatario dei beni mobili risultanti nei registri inventariali del Centro;
- l) promuove e cura l'attività di formazione e aggiornamento del personale del C.S.I.;
- m) cura i rapporti con il Comitato Tecnico Scientifico;
- n) si avvale di un supporto amministrativo contabile come individuato nell'Ordinanza del Direttore Generale di cui all'art.4

#### **ART. 11 – Durata degli incarichi**

Gli incarichi di cui ai precedenti articoli hanno la durata di un triennio accademico, ad esclusione del rappresentante degli studenti che resta in carica due anni accademici.

#### **ART. 12 – Dotazione finanziaria**

Costituiscono la dotazione finanziaria del Centro:

- i fondi messi a disposizione sul bilancio di Ateneo;
- i proventi da addebiti all'utenza di servizi a tariffario, approvato dal Comitato Tecnico Scientifico;
- i fondi destinati alle azioni connesse all' e-learning di Ateneo;
- ogni altro fondo specificamente destinato al Centro.

#### **ART. 13 – Normativa di riferimento**

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni contenute nello Statuto di Autonomia e nei Regolamenti vigenti dell'Università Politecnica delle Marche.

